DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 31

Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale

Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.

Versione in vigore dal 15 maggio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 8 maggio 1998, n. 146
Capo	III — Disposizioni varie di carattere finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-semplificazione-e-la-razionalizzazione-del/art-31-disposizioni-in-materia-di-idoneita-alle-funzioni-di-ufficiale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it